Titolo

Corte federale d'appello – reclamo incidentale – ammissibilità

Descrizione

Circa l'ammissibilità del reclamo incidentale nel procedimento disciplinato dal Codice di giustizia sportiva oggi vigente, si è pronunciato il Collegio di garanzia dello sport con la decisione SS.UU., n. 25/2019: "*Per quanto riguarda la questione relativa alla ammissibilità o meno dell'appello incidentale proposto successivamente rispetto alla sua costituzione in giudizio gli artt. 59 e 60 Codice di giustizia sportiva CONI prevedono per la parte intimata e le altri parti destinatarie della comunicazione di cui all'art. 59, c. 1, la facoltà di presentare memorie difensive nel termine di dieci giorni dal ricevimento del ricorso, di proporre eventuale ricorso incidentale non oltre dieci giorni prima dell'udienza (se non siano già decadute da tale facoltà) e, sempre nel termine di dieci giorni prima dell'udienza, la facoltà (così come le altre parti processuali) di presentare memorie o istanze conclusive. In virtù del rinvio di cui all'art. 2, comma 6, Codice di giustizia sportiva CONI, è applicabile anche al processo sportivo il principio del processo civile per cui l'avvenuta costituzione in giudizio implica per la parte resistente, a pena di decadenza, la necessità di proporre contestualmente anche l'eventuale impugnazione incidentale (anche qualora il relativo termine non sia spirato). Tale principio è enunciato dall'art. 371 c.p.c., il quale stabilisce che la parte che proponga controricorso per resistere all'impugnazione principale è tenuta a proporre nel medesimo atto anche l'eventuale ricorso incidentale, nonché dall'art. 343 c.p.c., che, analogamente, prevede che l'appellato debba proporre l'eventuale appello incidentale nella medesima comparsa di costituzione e risposta, a pena di decadenza*". Si è poi precisato che se "*L'ordinamento federale non reca una disciplina organica del reclamo incidentale. Pur tuttavia una corretta esegesi del quadro regolatorio di riferimento non può non tener conto del complesso sistema di fonti normative che concorrono vicendevolmente a governare, nell'ambito di un ordinamento oramai strutturato come multilivello, le condotte ed i rapporti ascrivibili ad ambiti di rilievo endofederale. All'interno di siffatto, articolato contesto normativo assume preminente rilievo il Codice della giustizia sportiva del CONI che assurge a paradigma di legittimità per le singole disposizioni del Codice FIGC ed, al contempo, a canone ermeneutico per una "lettura conforme" delle medesime disposizioni endofederali. Depone in tal senso la stessa piana lettura dell'articolo 3 (già articolo 1) del Codice della FIGC che, nel disciplinare i rapporti tra il Codice e le altre fonti normative, reca l'esplicito riconoscimento di un principio di gerarchia a tenore del quale il Codice di giustizia sportiva della FIGC è adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell'ordinamento statale, dallo Statuto del Coni, dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva del CONI, dallo Statuto della FIGC, dalle norme della FIFA e dell'UEFA*" (Corte federale d'appello, Sez. III, n. 22/2019-2020); tali principi sono stati da ultimo ribaditi da Corte federale d'appello, Sez. I. n. 72/2020-2021.

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 72/CFA/2023-2024/A

Presidente

Torsello

Relatore

Morelli

Riferimenti normativi

art. 3, comma 1 e 2, CGS; art. 37, comma 5, CGS CONI; art. 2, comma 2, CGS CONI; art. 44 CGS; art. 343 CPC; art. 166 CPC; art. 96 CPA; art. 595 CPP; art. 48, comma 2, CGS; 142, comma 1, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0072 CFA del 28 dicembre 2023 (PFI e altri)